Signori Consiglieri,

Come evidenziato qui in delibera, ai fini di posticipare l’alienazione della partecipazione nella Farmacia Comunale di Montedinove, ai sensi dell’art.24 comma 5 bis del D. Lgs 176/2016 l’ individuazione del *“ triennio precedente alla ricognizione* “ per effetto della circolare MEF, di indirizzo sulla revisione ordinaria delle partecipate, del 21/11/2019 è stata determinato nel triennio 2013/2015.

La media del risultato della Farmacia Comunale Montedinove Srl nel triennio 2013/2015 è negativo con un valore di €. 9.557,00.

Come evidenziato nella relazione a firma del Rag. Renzi del 05/10/2016, l’amministratore della Farmacia Comunale si è erogato nell’anno 2015 un compenso per €. 42.234, oltre oneri riflessi, in palese contrasto con quanto stabilito dall’assemblea, organo che per statuto deve stabilire l’emolumento annuo.

L’assemblea del 15 luglio 2011, deliberò “di assegnare all’amministratore, un emolumento annuo, da liquidare mensilmente in via anticipata, di €. 1.600 netti”; dalla dicitura si desume quindi che il compenso mensile è parti a €. 133,34 per un totale annuo di €. 1.600.

Il Comune di Montedinove ha segnalato tale circostanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno e provvederà anche in sede civile a richiedere la rettifica del bilancio 2015 per effetto di quanto erroneamente percepito dall’amministratore unico della Farmacia Comunale di Montedinove.

In sede giudiziale è infatti emerso che l’amministratore ha contravvenuto a quanto stabilito sul punto dall'assemblea in data 15.7.2011, nonchè a quanto stabilito nella successiva assemblea del 9.7.2012, ove detto emolumento veniva variato nel modo che segue: "un emolumento annuo, da liquidare mensilmente in via posticipata, di euro 2300.00 netti”; dalla dicitura si desume quindi che il compenso mensile è divenuto parti a €. 191,66 per un totale annuo di €. 2.300.
Secondo il G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno, ammesso e non concesso che vi sia stata una errata interpretazione di tali delibere da parte dell’amministratore, che ha confuso l’anno con il mese, vi è stata comunque una “*percezione indebita di denaro da far valere nelle competenti sedi civili*”, essendo stato cagionato un danno patrimoniale alla società.

Analogo discorso deve farsi in merito al canone di locazione per l'immobile occupato dalla Farmacia comunale, atteso che lo stesso è stato pattuito e versato in assenza di delibera assembleare e in favore del marito dell'amministratore proprietario dell'immobile, con evidente conflitto di interessi.

Va poi ricordato che l’amministratore ha anche impedito il controllo della regolarità della gestione da parte
del socio privato, negando la visione di documentazione contabile e societaria, come anche statuito dal Tribunale di Ancona in sede di procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Non si ha motivo di ritenere, quindi, che le ragioni del Comune possano essere disattese in sede civile, con la conseguenza che la media del triennio, così come determinata, sarà positiva.

Per tali ragioni, considerato che l’attivazione delle procedure previste nell’art.24 del D.Lgs 175/2016 avrebbe oggi la conseguenza di non poter realizzare il miglior valore di realizzo, data l’esigua partecipazione dell’ente, mentre , come nel caso si perfezioni la cessione dell’intero pacchetto azionario il valore della quota assumerà certamente un valore notevolmente diverso, si propone di recepire le disposizioni previste dal comma 5 bis del D. Lgs 175/2016 e pertanto posticipare l’alienazione al 31/12/2021, salvo in ogni caso il prossimo anno tornare ad analizzare quanto qui esposto .